



TRADUZIONE DELLA SINTESI DELLA RELAZIONE " COMUNI E COMUNITA' AGRICOLE IN AUSTRIA, IN PARTICOLARE IN TIROLO E VORARLBERG"

Eberhard Lang, Innsbruck Università

A. SINTESI

1. Il godimento comunitario di prati, boschi e pascoli portò già nel Medioevo alla necessità di prime regolamentazioni, e in seguito al formarsi di diritti d'uso, diritti di coazione e forme comunitarie. Queste comunità potevano coincidere con la forma (più tarda) del Comune, o potevano formarsi anche propri gruppi di interesse, gruppi di vicinato, cooperative, corporazioni, ecc., tutti oggi designati unitariamente come "comunità agricole".

2. La necessità di regolamentazioni riguardo alla consistenza e all'ampiezza dei godimenti si rafforzò per l'introduzione dei catasti (con scopi fiscali e di rilevazione) e dei libri fondiari, per il passaggio dallo stato assolutistico alla monarchia costituzionale per il cosiddetto sgravio fondiario e per la nuova regolamentazione del diritto comunale.

3. L'attribuzione dei diritti di godimento avviene nel Vorarlberg (zona di insediamento alemanna come la Svizzera) secondo il principio di personalità (appartenenza alla comunità per discendenza), in Tirolo e nella restante Austria (zona di insediamento bavarese) secondo il principio di territorialità (vincolo dei godimenti ad un maso = bene immobile in sede originaria).

4. Le comunità e le forme di godimento esistenti presentano una caratteristica mescolanza di diritto pubblico e di diritto privato, di libera disponibilità e vincolo comunitario, di influenza del diritto romano e del diritto germanico.



- 2 -

5. Nel 1979 esistevano in Austria 5.668 comunità agricole, di cui il 32% solo in Tirolo, cioè 1.805 comunità (nel Vorarlberg erano 577). Il numero delle comunità agricole in Austria diminuisce visibilmente procedendo verso est per motivi storico-giuridici (maggiore diffusione di proprietà fondiarie).

6. Funzione equivalente ai terreni delle comunità agricole hanno i cosiddetti beni comunali, che sono destinati fin dai tempi antichi all'uso comunitario degli aventi diritto. La formazione di comunità agricole-con trasmissione della proprietà dal Comune- era possibile senza difficoltà fino agli anni 60 circa del nostro secolo (cosiddetta procedura di regolamentazione secondo il diritto costituzionale agricolo).

7. Attualmente nascono forti tensioni tra gli "aventi diritto" da lungo tempo e i "non aventi diritto", anche soprattutto per il fatto che l'esercizio dell'agricoltura (per il quale appunto erano stati stabiliti i vecchi diritti di godimento) è in forte regresso.

8. Le comunità agricole sono corpi ad amministrazione autonoma sotto il controllo delle autorità agrarie. Negli statuti sono previsti organi relativi (in ogni caso assemblea plenaria e direttore, a seconda della grandezza anche comitato, consiglio d'amministrazione, presidenza, ecc.); negli statuti vengono regolamentati inoltre il modo in cui si prendono le decisioni, le possibilità di reclamo come pure il disbrigo delle questioni finanziarie.

9. La disposizione dei diritti di godimento (=diritti di aliquote) sottostà al severo controllo delle autorità agrarie. Questi diritti di aliquote sono diritti pubblici. Il diritto di aliquota chiarisce in che misura un avente diritto (persona o bene immobile) partecipa alla comunità agricola (diritto di pascolo e legnatico, am=



- 3 -

ministrazione, soprattutto votazione).

10. Le comunità agricole hanno sì la proprietà del terreno, però non sono comunità di comproprietà nel senso del diritto privato, bensì corporazioni del diritto pubblico; come tali partecipano ai rapporti giuridici.

11. I terreni di una comunità agricola (prevalentemente, ovvio, superfici a prato, pascolo e bosco) rappresentano, a seconda delle situazioni locali, la base economica. Oltre al godimento diretto da parte dei membri compaiono proventi dalla vendita del legname, dalla locazione per riserva di caccia, dalle strutture esistenti per il turismo, come impianti di risalita e piste da sci. Qualsiasi eccedenza è da usare fondamentalmente per gli scopi della comunità agricola; il pagamento dei dividendi secondo i diritti di aliquota è possibile solo previa autorizzazione delle autorità agrarie.

12. A seconda delle diverse situazioni locali in un Comune possono sorgere tensioni per via dell'autonomia normativa del Comune (cosiddetto "Comune politico") e della comunità agricola.